

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

Art. 1 - PATROCINIO

Il patrocinio è un'attestazione di apprezzamento, di adesione e di sostegno non economico da parte dell'Ordine a manifestazioni e iniziative ritenute meritevoli. E' infatti tra gli obiettivi dell'Ordine promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Molise può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro¹ anche se a pagamento, a carattere Nazionale, a quelle iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE

Il patrocinio può essere accordato se si tratta di iniziativa che:

- rappresenta un'occasione di approfondimento o di confronto su tematiche specifiche con pluralità di contributi in cui sia presente in modo esplicito il contributo di almeno uno psicologo accademico e/o iscritto ad un Ordine Professionale degli psicologi su un argomento inerente la psicologia;
- veda la prospettiva psicologica come prevalente o, comunque, con pari dignità rispetto ad altre prospettive scientifico-culturali (medica, sociologia, legale, ecc...);
- non rappresenta un'occasione di pubblicità di iniziative a titolo oneroso, o di pubblicazioni attualmente in commercio. Per la presentazione di pubblicazioni di rilevanza psicologica, potranno essere richiesti i locali della sede dell'Ordine;
- La concessione del gratuito patrocinio può essere disposto per congressi, convegni, giornate di studio, nonché per eventi formativi e /o aggiornamento, seminari ed altre iniziative di breve durata che non rilascino, qualifiche o abilitazioni;
- Le iniziative dovranno inoltre essere conformi ai principi del Codice Deontologico, al decoro e alla dignità della professione, nonché essere scientificamente fondate;

Art. 3 – SOGGETTI RICHIEDENTI

- La richiesta di concessione del gratuito patrocinio può essere presentata da iscritti all'Ordine, da singoli individui, da Enti pubblici e privati, da Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.
- La suddetta richiesta non può comunque essere presentata da iscritti all'Ordine che non siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione o che abbiano ricevuto una sanzione disciplinare negli ultimi tre anni.

Art 4. – PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE

Comma 1 (Richiesta)

Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dall'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente almeno 30 giorni prima della data di

¹ Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460-Art. 10

inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione compilando l'apposito modulo (Modulo A).

Comma 2 (Concessione)

Le richieste di patrocinio gratuito vengono autorizzate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato appartenente al Consiglio sulla base della valutazione istruttoria della Segreteria e se risultano conformi al seguente regolamento. L'autorizzazione viene poi ratificata al primo consiglio utile.

Le richieste di patrocinio che prevedono il versamento di una quota di partecipazione sono invece analizzate dal Consiglio nel corso della prima seduta successiva alla presentazione della domanda.

Art 5. – REVOCA CONCESSIONE PATROCINIO

Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni all'iniziativa che ha ottenuto la concessione del gratuito patrocinio, il soggetto richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ordine che si riserva, qualora necessario, di riesaminare la richiesta.

Il patrocinio potrà essere revocato dal Presidente e dal Consiglio nel caso in cui l'iniziativa, a seguito delle sopravvenute modifiche, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall'Ordine con il presente regolamento, dandone tempestiva e formale comunicazione al soggetto richiedente.

Articolo 6- Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno 09/05/2014